

COMUNE FLAIBANO

VERIFICA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024

Il sottoscritto dott. Giovanni D'Alì, Revisore dei conti del Comune di Flaibano,

VISTO

L'art. 45 comma 15 del CCRL che stabilisce espressamente che l'art. 32 CCRL 15/10/2018 viene interamente sostituito e disapplicato eliminando pertanto la necessità di certificazione da parte del revisore delle voci stipendiali accessorie a carico del bilancio comunale, come previsto in precedenza dall' art. 32 comma 12.

VISTO

L'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 che dispone che “ il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 – quinquies, sesto periodo

L'art. 45 del CCRL 2023 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto in data 19/07/2023 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1/01/2023 e sostituisce e disapplica l'art. 3 del CCRL 15/10/2018

L'art. 46 del CCRL 2019-2021 DEL Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto in data 19/07/2023 che disciplina le modalità per la rideterminazione delle risorse variabili di cui all'art. 32 CCRL 15/10/2018 per le annualità 2021 e 2022

CONSIDERATO

Che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 ha innovato la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanzia locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanzia pubblica

Che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è quindi, stabilito dall'art. 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevde che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, "attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regioanle 18/2015

Che pertanto i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati

Che in particolare, per quanto riguarda la spese di personale, gli enti della Regione FVG devono avere un rapporto tra la spesa del personale complessiva di competenza e la media della entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE entro il valore soglia stabilito da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021

RICORDATO

che in merito alle modalità di calcolo va tenuto conto di quanto indicato, oltre che dalla normativa sopra richiamata:

nella DGR 789 del 21/5/2021

nella DGR 561 del 22/4/2022

nella DGR 951 del 23/6/2023

VISTO

La determinazione n. 172 del 08/05/2024 avente ad oggetto" Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2024"

L'allegato prospetto A) prospetto 1, di quantificazione del fondo 2024 per la CCDI distintamente tra risorse stabili e variabili, calcolato in applicazione dei criteri di cui agli art. 45 e 46 del CCRL 19.07.2023 per un ammontare complessivo di € 12.927,11 quanto a risorse stabili e 12.681,35 quanto a risorse variabili per un valore complessivo pari ad € 25.608,46

L'allegato A) prospetto 2, di quantificazione delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 imputate a carico del bilancio, per un ammontare complessivo di € 2.542,12

Che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023, derivanti dalla somma degli importi di cui ai prospetti 1 e 2, ammontano ad € 28.150,58 determinate secondo i criteri vevoli per tutti gli enti del comparto e indicati dal Servizio funzione pubblica della Direzione centrale autonomie locali della Regione;

RILEVATO

Quindi che a decorrere dall'esercizio 2023 la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle altre voci del salario accessorio può essere fatta sulla base dei criteri dall'art. 45 del CCRL 2019-2021 senza tenere conto di particolari tetti di spesa a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015

VERIFICATO

Che il Responsabile del Servizio Personale del Comune di Flaibano ha quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa per il 2024, di cui è stata dimostrata la sostenibilità finanziaria

Che la spesa relativa alla costituzione del fondo per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024/2026


CERTIFICA

- che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per il comune di Flaibano è stato correttamente quantificato per l'anno 2024
 - Che l'importo così determinato consente di rispettare il vincolo di cui all'art. 22 L.R. 18/2015 relativo alla sostenibilità della spesa di personale

Flaibano 29 maggio 2024

Il Revisore dei Conti

Dott. Giovanni D'Ali



VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	30/05/2024
Nome	5. PARERE CONTRATT. DECENTRATA 2024.PDF
Impronta	FC701D0E3844EDAE7D43ACF23F6F3A01BC194827AE263C7F0C81DAF8EDDA6BBB
Dimensione (Byte)	180,293

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2024-7704-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	30/05/2024